



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

Codice Ente:10190

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

5 del 19-02-2018

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARINONI LUIGI	P	LAMBERTI EDDY	P
ACHENZA MONICA	A	BECCARELLI CLAUDIA	P
BENZONI GIACOMO	P	BERTOCCHI MAURO	P
MIGLIORATI MARCO	P	BRASI DANIELE	P
CIARAMELLANO IVAN	P	BECCARELLI NADIA	A
SAVOLDELLI FIORENZO ANDREA	P	GALBIATI PAOLA MARIA	P
SAVOLDELLI STEFANO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCIARRONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVOLDELLI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATI gli interventi dell'Assessore al Bilancio Benzoni Giacomo, del Consigliere Bertocchi Mauro e del Sindaco, come risultanti nella precedente deliberazione n. 3;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/07/2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2017 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'annualità 2017;

RICORDATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide la stessa base imponibile;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevedono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cosiddetti "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

VISTO:

- che le lettere a), b) e d) del comma 14, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- che il comma 54, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 stabilisce, dal 2016, la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- che i commi 21-24, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 prevedono che, dal 2016, la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

PRESO ATTO che il comma 37, dell'art. 1, della legge 205/2017 consente ai comuni di confermare per l'anno 2018 la maggiorazione TASI, già disposta per il 2017 con deliberazione di Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

RILEVATO che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATE delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che prevede riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione che si tratti di unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il comodante attesta il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;

EVIDENZIATO che con il regolamento per la disciplina della IMU è stata assimilata alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO l'art. 1, comma 37, della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali agli stessi attribuite;

STABILITO pertanto che il Comune per l'anno di imposta 2018, può unicamente confermare o ridurre le aliquote TASI ed eventualmente mantenere la maggiorazione dello 0,8 per mille già applicata e confermata con deliberazione dell'anno 2017 sugli immobili diversi da quelli esentati;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal comune alla collettività non coperti da alcun tributo o tariffa, e la cui utilità ricade in modo omogeneo e indistinto su tutta la collettività;

RILEVATO che l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013 dispone che il Comune deve individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 1,0 per mille
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
- Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A1, A8, A9: € 70,00 per immobili adibiti ad abitazione principale aventi rendita catastale minore o uguale ad € 400,00 ed € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A1, A8, A9, posseduta dai nuclei familiari in cui sia presente un soggetto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 0,0 per mille
- Aliquota altri immobili 1,0 per mille
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011 0,0 per mille

- PRECISATO che:
- per poter usufruire della detrazione per abitazione principale si prende a riferimento la rendita catastale della sola abitazione principale escluse le pertinenze, ma la detrazione è applicabile sino a concorrenza dell'imposta dovuta a titolo di abitazione principale e relative pertinenze;
 - per figlio convivente si intende quello dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e tale detrazione è rapportata ai mesi dell'anno nei quali tale condizione si verifica, a tal fine si computa come mese intero quello in cui la condizione si è protratta per più di 15 giorni;
 - per poter usufruire dell'aliquota azzerata per l'abitazione principale e relative pertinenze nel cui nucleo siano presenti familiari in situazione di handicap grave è necessario presentare opportuna istanza con allegata copia del verbale della commissione medica da presentare entro il 31/12 di ogni anno di godimento;

STIMATO in € 176.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra che consentirà la copertura delle spese per i seguenti servizi indivisibili previsti per l'esercizio 2018:

- Polizia locale (missione 3 – programma 1) € 105.000,00
- Viabilità e circolazione stradale (missione 10 – programma 5) € 71.000,00

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe ed aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- l'art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio;

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. 118/2011;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inseriti nel presente atto;

SENTITE le dichiarazioni di voto:

- Savoldelli Fiorenzo per il gruppo di maggioranza dichiara "il gruppo approva";
- Bertocchi Mauro per il gruppo di minoranza dichiara "il gruppo è contrario";

INDETTA la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Favorevoli n. 8;
- Contrari n. 3 (Bertocchi Mauro, Brasi Daniele, Galbiati Paola);
- Astenuti nessuno;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 1,0 per mille
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
 - Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A1, A8, A9: € 70,00 per immobili adibiti ad abitazione principale aventi rendita catastale minore o uguale ad € 400,00 ed € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A1, A8, A9, posseduta dai nuclei familiari in cui sia presente un soggetto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 0,0 per mille
 - Aliquota altri immobili 1,0 per mille
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011 0,0 per mille
 richiamando le precisazioni indicate nelle premesse per l'applicazione delle detrazioni e delle agevolazioni;
- 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - - Polizia locale (missione 3 – programma 1) € 105.000,00

- - Viabilità e circolazione stradale (missione 10 – programma 5) € 71.000,00
- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille per l'aliquota ordinaria ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - 5) Di precisare che le aliquote hanno decorrenza dal 1 gennaio 2018;
 - 6) Di demandare per quanto riguarda tutti gli aspetti di dettaglio della disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 14/07/2014;
 - 7) Di delegare il responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - 8) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
 - 9) Di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15\2005, e al D. Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;
 - 10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:
 - Presenti n. 11;
 - Votanti n. 11;
 - Favorevoli n. 8;
 - Contrari n. 3 (Bertocchi Mauro, Brasi Daniele, Galbiati Paola);
 - Astenuti nessuno;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19/02/2018 avente per oggetto:
Conferma delle aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - anno 2018.

La sottoscritta FERRARI Maria Antonietta nella sua qualità di responsabile del servizio affari finanziari;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità CONTABILE sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERRARI Maria Antonietta

=====

La sottoscritta FERRARI Maria Antonietta nella sua qualità di responsabile del servizio affari finanziari;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERRARI Maria Antonietta

11)

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to SAVOLDELLI STEFANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCIARRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 24-02-2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11-03-2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rovetta, 24-02-2018



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

< > per essere decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (comma 3)

< X > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l'immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta, 24-02-2018



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO